

CORTE D'APPELLO DI ROMA; 8 settembre 1986, Foro it., 1987, I, 919

Massime del Foro italiano

Il consenso prestato all'uso di foto di scena da parte del soggetto ritrattato (nella specie, Stefania Sandrelli) deve ritenersi limitato alle utilizzazioni aventi finalità promozionali e di pubblicizzazione dell'opera cinematografica («La chiave»); pertanto, non può farsi risalire a tale consenso, e non può ritenersi lecita, la pubblicazione da parte di una rivista di alcune di dette foto allorquando tale operazione sia stata contraddistinta da un'autonoma rilevanza economica, priva di ogni nesso di strumentalità con lo sfruttamento dell'opera cinematografica.

Le deroghe al divieto generale di divulgazione del ritratto senza il consenso dell'interessato, contenute nell'art. 97 l. 633/41, trovano applicazione solo ove si accerti che la pubblicazione risponde ad uno specifico interesse pubblico all'informazione, prevalente rispetto alla tutela esclusiva dell'immagine (nella specie, è stata ritenuta illecita la pubblicazione, da parte della rivista «Playmen», di alcune foto di scena, tratte dal film «La chiave», ritraenti la protagonista principale in pose di nudo integrale poiché, pur trattandosi di un personaggio noto, l'operazione soddisfaceva soltanto l'interesse, evidentemente non tutelato dall'ordinamento, alla conoscenza delle più riposte parti anatomiche dell'attrice).

Sentenza

Svolgimento del processo. – Con atto di citazione notificato il 3 novembre 1983, Stefania Sandrelli esponeva che era stata protagonista femminile del film «La chiave»; che aveva stipulato un contratto col produttore con cui le era stato riconosciuto «il diritto di approvazione sulle foto di scena che la riguardano» (clausola n. 10); che nel n. 11, del novembre 1983, del mensile Playmen, edito dalla convenuta, era contenuto un servizio di otto pagine sul film da lei interpretato, con otto fotografie ritraentila in pose di nudo integrale; che non aveva mai consentito alla utilizzazione di dette fotografie. Precisato che tale fatto costituiva illecito a suo danno da cui erano derivati pregiudizi suscettibili di valutazione economica, la Sandrelli conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. Tattilo Editrice chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di L. 40.000.000. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la convenuta sosteneva che aveva acquistato il servizio fotografico dal fotografo realizzatore Gianfranco Salis, noto ed accreditato professionista e che tale circostanza l'aveva indotta a ritenere che esistesse il consenso del soggetto ritratto, tanto più che talune delle fotografie in questione erano state già pubblicate su riviste (sul n. 8 di Playmen e sul n. 37 de L'Europeo), senza alcuna reazione dell'attrice: la convenuta assumeva altresì che aveva esercitato il diritto di cronaca e di critica cinematografica e concludeva per il rigetto della domanda. Dopo la produzione di documenti e la precisazione delle conclusioni, il tribunale emetteva sentenza in data 22 dicembre 1984 con cui condannava la società editrice al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, e al rimborso delle spese del giudizio. (Omissis) Motivi della decisione. – Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la legittimità della decisione emessa dal giudice di primo grado, che ha dichiarato l'illiceità della riproduzione su Playmen del servizio tratto dalle fotografie di scena relative ai film «La chiave», nelle quali la Sandrelli appare in pose di nudo integrale, deducendo che non è configurabile un diritto dell'attrice alla utilizzazione economica di dette foto per una serie di ragioni che possono così sintetizzarsi: a) le foto di scena rappresentano una delle forme di sfruttamento dell'opera cinematografica, essendo destinate alla diffusione promozionale e alla pubblicizzazione del film, ditalché, a norma degli art. 45 e 46 l. 22 aprile 1941 n. 633, il diritto di utilizzazione compete unicamente al produttore; b) ai sensi dell'art. 80 della stessa legge, l'interprete di un film che sia stato già retribuito per le proprie prestazioni artistiche non ha diritto ad ulteriore compenso qualora le immagini vengano successivamente pubblicate su un

giornale; c), il diritto di utilizzazione delle foto da parte della Sandrelli non poteva trovare fondamento neppure nel contenuto del contratto concluso con il produttore del film, le cui clausole non conferivano all'attrice il diritto di approvazione per la diffusione e lo sfruttamento commerciale delle foto di scena, ma, semplicemente, un diritto sulla scelta artistica ed estetica delle foto stesse. Le censure formulate dall'appellante non hanno pregio e devono essere, quindi, disattese. Nell'ordinamento vigente il diritto all'immagine è inquadrabile nella categoria dei diritti della personalità e – secondo l'opinione maggioritaria in giurisprudenza – la sua matrice è individuabile nel diritto alla riservatezza (cfr. Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, Foro it., Rep. 1978, voce Persona fisica, n. 14); come è stato affermato in dottrina, esso costituisce una estrinsecazione del «diritto dell'individuo a controllare il flusso di informazioni che lo riguardano». Non va neppure sottaciuto che una parte della dottrina ha proposto una diversa analisi ricostruttiva del diritto all'immagine classificandolo tra i diritti assoluti patrimoniali, il cui contenuto è concretato dalla facoltà esclusiva del titolare di riprodurre, esporre, pubblicare e mettere in commercio il proprio ritratto. Una simile configurazione sembra, peraltro, presentare una maggiore aderenza alle peculiari connotazioni di una società che, come quella attuale, ha una basilare struttura portante nella massiccia diffusione dei mezzi di comunicazione di massa (cinematografica, televisione, giornali), che hanno trasformato l'immagine di un vero e proprio prodotto di consumo, con un preciso valore di mercato, tant'è che l'esperienza giudiziaria degli ultimi anni dimostra che la tutela legale è spesso invocata non come presidio del diritto alla riservatezza, ma per ottenere la repressione di attività economiche di indebito sfruttamento del ritratto e di comportamenti lesivi della facoltà di sfruttare commercialmente la propria immagine (basti pensare, in proposito, al commercio di posters e di giocattoli che riproducono l'immagine di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport). Del resto, va sottolineato che anche l'opinione prevalentemente seguita in giurisprudenza sulla riconducibilità del diritto de quo nella sfera della tutela della riservatezza non trascura di segnalare che il diritto di esclusiva sulla propria immagine è garantito dall'ordinamento non solo nelle sue implicazioni di natura morale, ma anche in quelle di ordine patrimoniale, consistenti nell'interesse al conseguimento di un compenso come corrispettivo dell'atto di disposizione del diritto alla propria immagine concretantesi nella prestazione del consenso alla riproduzione e alla diffusione del ritratto. Ciò posto, va rilevato che gli art. 10 c.c. e 96 l. n. 633/41 riconoscono alla persona il diritto di opporsi alla diffusione dell'immagine, quando sia avvenuta senza il proprio consenso e al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge: mette conto segnalare che l'antigiuridicità dell'uso non consentito dell'altrui immagine prescinde dal pregiudizio che dalla riproduzione eventualmente derivi al decoro e alla reputazione dell'effigiato. Orbene, atteso che la Sandrelli, protagonista del film «La chiave», ha consentito a farsi ritrarre in pose di nudo integrale per le foto di scena, è necessario accertare se le relative immagini potessero essere pubblicate su Playmen: in particolare, il tema giuridico consiste nello stabilire se il consenso prestato dalla Sandrelli possa avere avuto efficacia legittimante anche per la riproduzione delle foto sulla predetta rivista. Il giudice di primo grado ha risolto tale tema giuridico escludendo la liceità dell'operato della soc. Tattilo, con una decisione le cui linee argomentative sono sorrette da un lucido rigore e da una piena congruenza alla disciplina di diritto positivo. In primo luogo, deve osservarsi che, nell'ipotesi di autorizzazione all'uso dell'immagine, i limiti dell'utilizzazione devono essere ricavati dallo stesso atto di disposizione del diritto posto in essere dall'interessato e che la divulgazione deve considerarsi lecita soltanto quando corrisponda alle condizioni di tempo e di luogo, alla finalità, alle forme e alle modalità per le quali il consenso è stato prestato. Un siffatto principio, condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rappresenta un necessario corollario della specifica disciplina del diritto all'immagine, il cui uso, essendo rigorosamente subordinato al consenso dell'interessato, non può non risultare strettamente contenuto nei limiti segnati dalla volontà del titolare del diritto. A tale regola si è scrupolosamente attenuta la sentenza di primo grado quando ha rilevato che la pubblicazione delle foto di scena su Playmen non è riconducibile nell'economia dello sfruttamento del film, per il quale è operante il consenso dell'attrice, ma ha avuto una propria autonoma rilevanza economica alla quale è rimasta estranea qualsiasi funzione sussidiaria rispetto all'utilizzazione dell'opera cinematografica. La destinazione

delle fotografie di scena è quella di agevolare la commercializzazione del film mediante l'attività di pubblicazione estrinsecantesi attraverso manifesti, locandine, immagini sui giornali e fotogrammi diffusi col mezzo televisivo: in questo senso, e con questi limiti, può giustamente affermarsi che l'uso delle foto di scena costituisce una forma di sfruttamento dell'opera cinematografica riservata, come tale, al produttore ai sensi degli art. 45 e 46 della legge sul diritto di autore. Ne consegue che quando non sia ravvisabile l'esistenza di un siffatto nesso strumentale con l'utilizzazione del film, la diffusione delle immagini non risulta più giustificata dal consenso prestato dall'interessato e la disponibilità di esse non appartiene al produttore, ma al titolare del diritto. Alla luce delle considerazioni che precedono, va riconosciuta la correttezza delle argomentazioni svolte a supporto delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, con cui il tribunale ha escluso che la riproduzione delle foto della Sandrelli su Playmen possa collegarsi con lo sfruttamento dell'opera cinematografica e, per tale via, possa trovare titolo di legittimazione nel consenso prestato dall'attrice. Invero, osservato che la soc. Tattilo non ha acquistato il diritto di riproduzione delle fotografie dal produttore del film, unico soggetto legittimato ad utilizzare le immagini in funzione della commercializzazione dell'opera, va posto in evidenza che il servizio apparso su Playmen era contenuto in otto pagine ed era imperniato su otto foto della Sandrelli in pose di nudo integrale. Tenuto conto dei caratteri della rivista e della sua collocazione tra le pubblicazioni che fanno un massiccio uso del nudo femminile, considerato come prodotto di consumo per una determinata categoria di lettori, può motivatamente ritenersi che la riproduzione delle predette fotografie abbia costituito un fatto commerciale a sé stante e un atto di utilizzazione delle immagini non finalizzato alla pubblicizzazione del film e privo di un diretto nesso di strumentalità con lo sfruttamento dell'opera cinematografica. La mancanza di un siffatto rapporto impedisce di far risalire la diffusione delle foto di scena al consenso della Sandrelli e giustifica la connotazione di anti giuridicità attribuita dalla sentenza impugnata alla condotta della soc. Tattilo in base ad una corretta applicazione della normativa sul diritto all'immagine. Da tali rilievi deve altresì ricavarsi che, poiché nel caso di specie l'illecito costituisce una diretta derivazione della violazione della disciplina dettata dalla legge a tutela di un diritto della persona, è del tutto ultroneo l'esame del motivo di gravame con cui è stata contestata la matrice convenzionale della facoltà dell'appellante di opporsi alla utilizzazione della propria immagine sul presupposto che un simile potere non sia previsto nel contratto concluso tra l'attrice e il produttore del film. Nessun utile contributo a sostegno della tesi dell'appellante può essere, poi, tratto dalle disposizioni contenute nell'art. 80 l. n. 633/41, dalle quali – ad avviso della soc. Tattilo – dovrebbe desumersi il principio per cui l'interprete di un film, che sia stato già retribuito per le proprie prestazioni artistiche, non ha diritto ad ulteriore compenso qualora le immagini di quello stesso film vengano successivamente diffuse nel diverso specifico contesto rappresentato dalla pubblicazione su un giornale. Il richiamo alla citata norma non è conferente in quanto la lettura proposta dall'appellante non corrisponde all'effettivo ambito precettivo del citato art. 80. In particolare, è da rilevare che se è vero che il 3° comma stabilisce che il diritto all'equo compenso non compete all'interprete se la recitazione, rappresentazione od esecuzione sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici indicati al 1° comma, è altrettanto indubbio che nel caso di specie la disposizione non è sicuramente applicabile, dal momento che essa non prevede la possibilità della riproduzione su giornali e riviste delle immagini tratte da un film e non può, perciò, assumere indiscriminata portata derogatoria rispetto alla tutela che l'ordinamento accorda al diritto all'immagine. Non ha neppure pregio il motivo di gravame tendente a dimostrare l'insussistenza dell'illecito sul rilievo che la pubblicazione in esame costituirebbe espressione del diritto di cronaca e di critica, sicché non sarebbe subordinata al consenso dell'avente diritto. In primo luogo, deve osservarsi che non è stata prodotta la copia della rivista (n. 11 del 1983) contenente il servizio fotografico con le otto pose della Sandrelli, di guisa che, non potendosi controllare il testo, non è neppure possibile ritenere che la funzione del servizio stesso fosse quella di offrire ai lettori di Playmen notizie sul film «La chiave» e di svolgere un'opera di informazione giornalistica a contenuto critico, e non già quella, fine a se stessa, di limitarsi a riprodurre il nudo e le immagini a contenuto erotico. D'altro canto, va sottolineato che l'art. 70 l.

n. 433/41 autorizza bensì il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, ma precisa, nello stesso tempo, che dette attività sono libere nei limiti giustificati da tale finalità. Orbene, nel caso in esame manca simile rapporto di continenza tra diffusione delle immagini e scopo di critica, tant'è che, essendo state pubblicate ben otto fotografie, il risultato perseguito dal servizio sembra essere stato quello di riprodurre gli otto nudi (conformemente, del resto, alla linea di politica editoriale della rivista) piuttosto che quello di svolgere informazione critica sul film. Non è pertinente neppure il richiamo alla disposizione ex art. 97 l. n. 633/41 su cui si incentra il motivo di gravame col quale è stato dedotto che la riproduzione delle foto risulterebbe giustificata dalla notorietà del personaggio e dal riferirsi a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Deve premettersi, al riguardo, che le ipotesi previste dall'art. 97 rappresentano deroghe alla regola generale del divieto di divulgazione del ritratto senza il consenso dell'interessato: come tali, esse rappresentano disposizioni di ius singulare che devono essere interpretate restrittivamente. Inoltre, va precisato che la ratio della deroga alla tutela del diritto all'immagine, in caso di notorietà dell'effigiato come nelle altre ipotesi elencate nel citato art. 97, risiede nell'interesse pubblico all'informazione, che, sulla base di un preciso bilanciamento di interessi, viene privilegiato dall'ordinamento rispetto alla tutela dell'esclusiva sul proprio ritratto (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, id., 1976, I, 2895). Se tale è il fondamento della normativa che rende libera la circolazione del ritratto nelle situazioni previste dalla legge, non si vede come possa ricondursi nell'area dell'art. 97 la pubblicazione del nudo femminile, anche se la riproduzione riguarda un personaggio noto, potendo giustamente affermarsi che il fatto soddisfa la curiosità di una particolare categoria di pubblico, interessato alla conoscenza delle più riposte parti anatomiche dell'attrice, ma non corrisponde in nessun modo all'interesse pubblico all'informazione. D'altro canto, va altresì considerato che la sentenza impugnata ha esattamente rilevato che la pubblicazione delle foto della Sandrelli è avvenuta per un fine esclusivo o preminente di lucro, sicché conformemente all'opinione espressa dal Supremo collegio (cfr. Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, cit.), l'interesse patrimoniale della società editrice non può essere ritenuto prevalente rispetto alla tutela dell'immagine. Infine, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per avere erroneamente escluso il consenso della Sandrelli alla pubblicazione delle foto, nonostante la circostanza che, essendo state alcune di esse già riprodotte su Playmen e su «L'Europeo», la mancata reazione da parte dell'attrice dovesse far ragionevolmente presumere la rinuncia a far valere il diritto di esclusiva. Il motivo di gravame non ha fondamento e non può essere, pertanto, condiviso. Infatti, se è vero che l'avente diritto può esprimere il consenso alla riproduzione della propria immagine in qualsiasi forma, indipendentemente dall'uso di forme solenni (e, quindi, anche implicitamente, per *facta concludentia*), è tuttavia indubbio che l'esistenza del consenso alla divulgazione dell'immagine deve essere enucleata da un comportamento inequivoco e concludente, totalmente incompatibile con la volontà di opporsi all'uso del proprio ritratto. Da tali rilievi può evincersi che nel caso di specie è senz'altro da escludere la esistenza di una situazione riconducibile nella fattispecie del consenso tacito alla diffusione delle immagini, non potendo assegnarsi alla mancata reazione a precedenti illeciti (dei quali, peraltro, l'interessata avrebbe potuto anche non avere conoscenza) il valore di implicita adesione alla riproduzione delle immagini. In conclusione, risultando i motivi di appello totalmente infondati, l'impugnazione deve essere rigettata. (Omissis)